



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA

Sent 195/13

RG 787/12

ex art 1692/13

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del 15/3/2013 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 787/12 RG avente ad oggetto: " nullità C.C.N.L. integrativo - accorpamento profili professionali "

TRA

[Redacted area]

- rappresentati e difesi dagli Avvocati Alessandro Borile e Alberto Zeffin presso il cui studio sono elettivamente domiciliati,

- ricorrenti

E

MINISTERO DI GIUSTIZIA, in persona del Capo Dipartimento della Organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi - rappresentata e difesa ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott. ssa Anna Rossella Raciti e dalla dott. ssa Lucrezia Palumbo,

- resistenti

CON IL SEGUENTE DISPOSITIVO:

P. Q. M.

Il Giudice definitivamente pronunciando così provvede:

- 1) Ogni diversa eccezione rigettata, accerta la nullità parziale delle norme e degli allegati del C.C.N.L. Integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia siglato il

Per

29/7/2010 nella parte in cui il profilo professionale di cancelliere di cui al C.C.N.L. 2006/2009 viene articolato in Aree diverse (cancelliere - Area II e funzionario giudiziario - Area III) e del conseguente PDG 3/8/2010 e condanna il Ministero di Giustizia ad applicare le disposizioni del C.C.N.L. Integrativo del 5/4/2000 relativamente al profilo di cancelliere B3 e C1 e la declaratoria ivi prevista del cancelliere B3;

- 2) condanna il Ministero della Giustizia a riavviare o portare a compimento le procedure concorsuali di cui al previgente C.C.N.L. 1998/2001 (in particolare la procedura per l'accesso alla posizione C1) e a rideterminare alla luce delle progressioni che ne risulteranno gli effetti del bando 9/8/2010 per ciascuno dei ricorrenti;
- 3) condanna il Ministero della Giustizia in attuazione dell'art. 10, comma 6, C.C.N.L. 2006/2009 a portare a compimento prioritariamente con le procedure previste dal C.C.N.L. medesimo per i passaggi di area la ricomposizione dei processi lavorativi per i profili della medesima tipologia lavorativa articolati su aree diverse e in particolare quella relativa al profilo professionale del cancelliere (cancelliere ex B3 area II - F3 e funzionario giudiziario Area III - F1);
- 4) assorba la domanda svolta sub 4) del ricorso nel capo sub. 1);
- 5) condanna il Ministero convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti che liquida in € 2000,00 (550,00 + 300,00 + 450,00 + 700,00) oltre Iva e Cpa come per legge e con distrazione in favore dei procuratori che si dichiarano anticipatari.

Visto l'art. 429 c.p.c. indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.

Venezia, 15/3/2013

IL GIUDICE
dott. ssa Chiara Cappelletta Calzavara

